

Disconoscimento di documento prodotto in copia – Cass. n. 35167/2021

Prova civile - documentale (prova) - Produzione di documenti - scrittura privata - verificaione –
disconoscimento - Disconoscimento di documento prodotto in copia - Giudizio di verificaione -
Deposito dell'originale del documento disconosciuto nel corso delle operazioni peritali -
Ammissibilità - Fondamento.

Nella procedura di verificaione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021 (Rv. 663261 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_214

Corte

Cassazione

35167

2021